


2015



CONSORZIO FONOGRAFICI

[UTILIZZO DI MUSICA NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA]

Normativa e prassi dei diritti connessi al diritto d'autore

IL CONSORZIO

Costituito nel 2000, SCF è il consorzio che rappresenta i diritti appartenenti ad oltre 400 produttori discografici. Il consorzio offre ai suoi oltre 110.000 clienti possibilità di utilizzare e diffondere in pubblico le produzioni di etichette discografiche indipendenti e major internazionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore e dalle direttive dell'Unione Europea.

La licenza rilasciata da SCF ti offre la possibilità di diffondere in pubblico musica registrata, come previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore (LDA 633/41 artt. 73 e 73bis), qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, CD, cassette, playlist caricate su computer, server o database, Radio In Store o ritrasmissioni radiofoniche, oppure sistemi appositamente installati.

L'idoneità di SCF

SCF è presente nell'elenco delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (<http://www.governo.it/die/>) ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 19 dicembre 2012 ("Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni") e dunque risulta possedere i requisiti minimi per operare come ente di gestione collettiva dei diritti connessi.

Le differenze con SIAE

SIAE e SCF sono due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativi a prodotti culturali differenti.

- SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia nel caso venga eseguita dal vivo, sia nel caso venga riprodotta su disco.
Tali diritti sono da corrispondere **all'autore** della composizione e all'editore del brano.
- SCF gestisce e tutela i diritti relativi alla **registrazione discografica** (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale).
Tali diritti sono da corrispondere **al produttore** della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.

La registrazione discografica non va mai confusa con la composizione musicale anche se entrambe sono protette dalla medesima legge sul diritto d'autore.

LA NORMATIVA

Le direttive dell'Unione Europea e la Legge sul diritto d'autore (L. 633/41) riconoscono ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto a Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni.

La legge intende così **tutelare gli investimenti del produttore discografico**, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale e il lavoro dell'artista che presta la propria interpretazione per l'incisione discografica.

Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) è **quindi necessario riconoscere un compenso ai produttori discografici**, titolari delle registrazioni musicali ed agli artisti interpreti ed esecutori delle stesse.

Diritto connesso discografico e diritto d'autore: distinguerli per riconoscerli

Entrambi i diritti sono riconosciuti dalla stessa legge ma tutelano due prodotti culturali distinti e fanno capo a soggetti diversi.

Il diritto connesso discografico si riferisce alla registrazione musicale, cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale, ed è dovuto al produttore della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione. In Italia, è esercitato tramite SCF.

Il diritto d'autore si riferisce, invece, alla composizione musicale (musica e testo) sia nel caso sia eseguita dal vivo, sia nel caso sia riprodotta su disco. Viene corrisposto all'autore della composizione (musica e/o testo) e all'editore del brano. In Italia è esercitato da SIAE.

I diritti connessi al diritto d'autore di titolarità del produttore fonografico

Le principali norme di riferimento

Legge 22 aprile 1941, n. 633

- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio -

Art. 72.

1. Salvi i diritti spettanti all' autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

- a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
- c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
- d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Art. 73.

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73-bis.

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1° settembre 1975, n. 541300 - determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 -

Art. 1.

In difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto al produttore ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art. 73 della legge, ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Alla misura del compenso dovuto al produttore per l'utilizzazione da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione circolare sarà provveduto con successivo decreto (1).

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

(1) Vedi inoltre il D.P.C.M. 15 luglio 1976

LA GIURISPRUDENZA

ILLECITA LA CONDOTTA DEL SOGGETTO CHE ABBA TRASCURATO DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE RELATIVAMENTE AI DIRITTI SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 11 luglio 2007 n. 27074
(Presidente Vitalone; Relatore Sensini; Pm Passacantando)

LA MASSIMA

- **Diritto d'autore - Diritti connessi – Principio “di non interferenza” – Protezione autonoma e distinta.**

Occorre distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all'autore delle opere, ovvero il diritto d'autore, ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano i produttori fonografici, ovvero i diritti connessi. Tra i due diritti è stabilito il principio “di non interferenza”, secondo cui su un'opera possono insistere più diritti distinti, ad esempio - con riferimento all'opera musicale - il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce. Sussiste, conseguentemente, autonomia e distinta tutela legislativa nei loro confronti.

- **Assolvimento da parte di emittente radiofonica dei soli oneri derivanti dal diritto d'autore - Mancata regolarizzazione della propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici - Esclusività S.I.A.E. anche nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti connessi - Insussistenza - Illiceità della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici.**

Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di *enti collecting* (come la SCF) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, *etc.*).

Infatti, la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei diritti connessi (salva l'ipotesi di cui all'art. 180 *bis* L.D.A.) e, versando, i diritti (d'autore) alla SIAE non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.

L'attività di intermediazione esclusiva svolta dalla SIAE investe esclusivamente l'esercizio dei diritti spettanti agli autori e – per quanto riguarda i diritti connessi – l'unico caso di affidamento esclusivo in capo alla S.I.A.E. si rinviene nella previsione dell'art. 180 *bis* L.D.A., secondo cui i titolari di diritti d'autore ed i detentori di diritti connessi esercitano il

diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la S.I.A.E.

Conseguentemente, la condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici integra il reato di cui all'art. 171 *ter* LDA ed è punibile penalmente.

- **Diritto del produttore fonografico di riproduzione del fonogramma - Necessità di specifica autorizzazione per la diffusione via radio dei fonogrammi - Fine di lucro - Fattispecie.**

Tra i diritti vantati dal produttore fonografico rientra quello sulla riproduzione del fonogramma. Laddove un'emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a configurare la condotta abusiva, presupposto dell'attività penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 171 *ter* lett. a) L.D.A.

Ad integrare il fine di lucro, è sufficiente quell'utilità economica che deriva all'emittente radiofonica dall'attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una pubblicità e l'altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente rilevanti.

LE CONVENZIONI E GLI ACCORDI

La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita d'intesa con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei numerosi settori in cui opera il Consorzio.

Radio e TV Locali:

[Aeranti Corallo](#), [FRT - Federazione Radio Televisioni](#).

Web radio:

[W.R.A.](#), [RADUNI \(Web Radio Universitarie\)](#).

Pubblici esercizi ed esercizi commerciali:

[Confcommercio](#), [Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi](#), [Confesercenti](#), [FIEPET](#), [CNA](#), [Confartigianato](#), [Casartigiani](#), [Confcooperative](#), [Federmoda](#) e [Federdistribuzione](#), [Federfarma](#), [AICG – Associazione Italiana Centri Giardinaggio](#), [Confederazione Sistema Commercio e Impresa](#).

Settore intrattenimento:

[Fipe - Silb](#), [Asso Intrattenimento](#), [Confesercenti](#), [MTV](#), [Red Bull](#).

Settore imprese turistiche e ricettive:

[Federalberghi](#), [AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi](#), [Rescasa](#), [Agriturist](#), [Turismo Verde](#), [Confcooperative](#), [Confederazione Sistema Commercio e Impresa](#).

Settore Sportivo:

[Lega Nazionale Professionisti Serie A](#), [Lega Nazionale Professionisti Serie B](#), [FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva](#), [FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo](#), [Lega Società di Pallacanestro Serie A](#), [AICS – Associazione Italiana Cultura Sport](#), [ASC – Attività Sportive Confederato](#), [RCS Sport](#).

Parchi divertimento:

[ANESV](#), [Confcommercio](#).

Stabilimenti balneari:

[SIB - Confcommercio](#), [OASI - Confartigianato](#), [FIBA - Confesercenti](#), [CNA](#), [Confederazione Sistema Commercio e Impresa](#).

Moda e sfilate:

[Camera Nazionale della Moda Italiana](#), [Pitti Immagine](#).

No profit:

[CEI \(Conferenza Episcopale Italiana\)](#), [ARCI](#), [UNPLI](#), [ACLI](#).